

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/09/2025, con ricorso del 30.09.2025 parte istante si è rivolta all'Abf per richiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 932,46 per spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia a titolo di equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Inoltre, parte ricorrente ha richiesto la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente (€ 144,65) oltre al rimborso di € 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato che il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra i finanziamenti disciplinati dalla direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea.

In via subordinata – nell'ipotesi in cui si ritenesse che la normativa speciale di cui al DPR 180/50 debba essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione europea – ha specificato che la disciplina nazionale in materia di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è tale che il consumatore deve poter identificare nel contratto i costi *recurring* i quali formano oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a differenza dei costi *upfront*. Di qui, un'interpretazione dell'art. 6-bis del DPR 180/50 in modo conforme a ciò che dispone la sentenza Lexitor porta a concludere che solo i costi *upfront* propri del finanziatore devono formare oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La domanda del ricorrente in cui si chiede la restituzione *pro quota* anche dei costi di terzi deve essere respinta (richiama alcuni precedenti di merito che produce unitamente alle controdeduzioni).

D'altro canto, la sentenza Lexitor, ha peraltro disposto il solo rimborso dei costi *upfront* sostenuti dall'intermediario mutuante, a non anche la restituzione *pro quota* dei costi sostenuti in favore di terzi, come è confermato argomenti elaborati dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria, inerente al rimborso dei costi *upfront* in caso di estinzione anticipata di un mutuo immobiliare e che hanno condotto la CGUE che i costi che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata di un mutuo immobiliare sono solo quelli *recurring*, escludendo quindi anche i costi *upfront* propri del finanziatore, con la conseguenza che «la definizione di “costo totale del credito”, quasi identica nelle due direttive, non vincola l'interprete nell'individuazione dei costi che devono essere restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento»

In ulteriore subordine, qualora si ritenesse che la sentenza Lexitor imponga anche la restituzione *pro quota* dei costi dei terzi e che un'interpretazione dell'art. 6-bis del DPR 180/50 in maniera conforme alla stessa sentenza non sia *contra legem*, la domanda *in parte qua* deve essere respinta per difetto di legittimazione passiva della banca.

Con riguardo, infatti, alle commissioni di intermediazione, trattandosi di costi non incassati dalla banca ma da quest'ultima versati interamente a soggetti terzi per l'attività dagli stessi prestata, non costituisce un costo del credito e non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 125-sexies TUB.

Quanto alla penale di estinzione, ha chiarito che essa è stata calcolata secondo le indicazioni di legge. Ha concluso affinché il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25

maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento al gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 50 di 120, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il contratto è stato stipulato il 6 agosto 2020 ad un TAEG dell'8,48%

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, il Collegio di Roma rispetto alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le spese di istruttoria pratica che i costi di intermediazione.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	6.35%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58.33%
- in proporzione alla quota interessi	37.11%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	▼	▼				
	spese di istruttoria (up front)	€ 415.00	€ 242.08	€ 154.01		€ 154.01
	commissioni intermediaz. (up front)	€ 1,183.50	€ 690.38	€ 439.20		€ 439.20
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti € 593.21

In ordine, poi, alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, come noto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20 del 31/03/2020) ha statuito che *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* e che - l’espressione *“importo rimborsato in anticipo”*, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2,

del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (Collegio di Coordinamento, decisione 11679/21).

Nel caso di specie la penale di estinzione anticipata applicata di € 144,65 corrisponde esattamente all'1% dell'importo di € 14.464,92, che costituisce il risultato della somma tra le quote capitali delle rate non scadute al momento dell'emissione del conteggio estintivo (€ 14.125,71) e la quota capitale delle rate in scadenza (€ 339,21).

Secondo l'orientamento del Collegio, tuttavia, ai fini del calcolo della penale occorre tenere conto anche degli ulteriori rimborsi dovuti in base tabella sopra riportata.

Nella circostanza, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 14.464,92), decurtato dell'ulteriore rimborso risultante dalla tabella (593,21) è pari a € 13.871,71.

Pertanto, la penale massima applicabile sarebbe di € 138,71 ed al ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di € 5,94 (144,65-138,71).

In conclusione, l'importo complessivo da rimborsare alla parte ricorrente è di euro 599,00, oltre interessi legali.

Non sono, infine, dovute le spese legali reclamate per la serialità della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 599,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE